

CONVENZIONE
TRA
L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE- A.N.AC.
E
ITALIA CIVILE ETS

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito A.N.AC.), nella persona del suo Presidente Avv. Giuseppe Busia
e

ITALIA CIVILE ETS, nella persona del suo Presidente Giuliano Bastianello

di seguito congiuntamente "le Parti"

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha individuato l'A.N.AC. quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha trasferito all'Autorità Nazionale Anticorruzione i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contestualmente soppressa;

Vista la normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con cui si è provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, con cui sono state disciplinate le prescrizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";

Visto il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali ed in particolare l'art. 18 che istituisce presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che abbiano stipulato convenzioni con ANAC.

Considerato che l'A.N.AC. ha come scopo istituzionale primario quello di vigilare per prevenire e contrastare i casi di corruzione nelle amministrazioni pubbliche, anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici e degli incarichi;

Considerato che l'A.N.AC. considera la diffusione della cultura della legalità nella società civile, la promozione di comportamenti virtuosi e la sensibilizzazione su quanto la corruzione incida sulla vita economico-politica del Paese, oltre che sulla vita quotidiana dei cittadini e sul futuro delle giovani generazioni, i primari antidoti al fenomeno corruttivo;

Considerato che l'A.N.AC. ha, pertanto, interesse al coinvolgimento di soggetti privati competenti in materia e di consolidata esperienza, attivi sul territorio, in quanto soggetti intermedi più vicini alla cittadinanza e dunque in grado di contribuire efficacemente a diffondere la cultura della legalità ed anche corrette informazioni circa gli strumenti istituzionali a disposizione dei cittadini;

Considerato che ITALIA CIVILE ETS costituitasi Roma, 26/7/2023 è iscritta al Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

Visto lo statuto di ITALIA CIVILE ETS;

Visto l'impegno di ITALIA CIVILE ETS nell'esercitare misure a sostegno per le persone segnalanti attraverso le attività di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24;

Ritenuto dunque opportuno collaborare per contribuire a diffondere la cultura della legalità, della responsabilità e della trasparenza in seno alla società civile e per promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione della stessa società sui temi della legalità, della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e dell'etica pubblica,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Obiettivo)

La presente Convenzione è finalizzata a stabilire un rapporto di collaborazione tra le Parti per promuovere le misure di sostegno alle persone segnalanti gli illeciti. Tali misure, ai sensi dell'art. 18, co. 2 d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, consistono in *"informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato"*.

Articolo 2 (Aree di cooperazione)

Ai fini di cui all'articolo 1, ITALIA CIVILE ETS si impegna a realizzare iniziative volte a sostenere il segnalante e a favorire la diffusione della cultura anticorruzione e dell'amministrazione condivisa, mediante la valorizzazione dell'istituto del c.d. *whistleblowing* e della cultura ad esso sottostante nel rispetto del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio e delle Linee Guida adottate in materia da A.N.AC.

ITALIA CIVILE ETS si impegna inoltre:

- ad assicurare assistenza e consulenze ai segnalanti a titolo gratuito sulla modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni;
- a promuovere iniziative civiche finalizzate alla diffusione della *"cultura della buona qualità della segnalazione"*, rivolte alle Pubbliche Amministrazioni, ai soggetti privati ed economici, alla società civile;
- a sensibilizzare la società civile in maniera quanto più diffusa e fruibile sull'utilizzo degli strumenti che la normativa e le Istituzioni - ANAC in particolare - mettono a disposizione in tema di prevenzione dei fenomeni corruttivi e di promozione della trasparenza.

Le parti si impegnano inoltre:

- a promuovere momenti di consultazione e confronto tra gli operatori di ITALIA CIVILE ETS e il personale dell'Autorità sulle attività di whistleblowing di rispettiva competenza, nel rispetto delle esigenze di riservatezza;
- a condividere momenti di formazione e informazione con gli operatori di ITALIA CIVILE ETS;

Articolo 3 (Attuazione)

Le Parti si impegnano altresì ad istituire un tavolo unico operativo per la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio delle iniziative di cui alla presente Convenzione, composto dal Consiglio e dai competenti uffici dell'Autorità e dai rappresentanti dell'Ente del Terzo Settore firmatario.

La partecipazione alle iniziative è a titolo gratuito.

Articolo 4 (Riservatezza)

Entrambe le Parti si impegnano ad osservare e far osservare la massima riservatezza sui fatti, documenti ed identità dei soggetti coinvolti nelle segnalazioni, di cui il personale possa venire a conoscenza durante le rispettive attività'.

Nel corso delle attività congiunte di confronto e collaborazione, le Parti si impegnano ad evitare qualsiasi riferimento a fatti e nomi che possano anche indirettamente portare all' identificazione di specifiche segnalazioni o segnalanti.

Articolo 5 (Proprietà intellettuale)

La proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche svolte congiuntamente dalle Parti in attuazione del presente accordo appartiene alle stesse in eguale misura. Tutte le pubblicazioni attinenti a tali ricerche riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti e di ciascuna di esse.

Articolo 6 (Durata)

La presente Convenzione è valida per tre anni solari dalla data di stipula e si rinnova automaticamente salvo che intervengano nuovi elementi ostativi alla prosecuzione dell'accordo, ovvero disdetta da comunicare con preavviso scritto di almeno 60 giorni alle Parti, restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso.

Ciascuna Parte può recedere dalla presente Convenzione, dandone preavviso scritto. In tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.

Dal presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dell'ANAC.

Articolo 7 (Utilizzo dei loghi)

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In particolare, i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.

Articolo 8 (Risoluzione delle controversie)

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Articolo 9 (Sicurezza delle informazioni e privacy)

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, oltre che al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e della Guida all'applicazione del suddetto Regolamento da parte del Garante della privacy, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Articolo 10 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per l'ANAC: protocollo@pec.anticorruzione.it;

per di ITALIA CIVILE ETS: italiacivile@pec.poste.it

Articolo 11 (Norme finali)

Il presente accordo, i cui oneri di bollo sono assolti a cura di ITALIA CIVILE ETS, è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Roma, 14/09/2023

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

L'ASSOCIAZIONE ITALIA CIVILE ETS

Il Presidente

Giuliano Bastianello

(atto firmato digitalmente)